

Allegato 1 – Scambio con ANPR

1.	FINALITA'
2.	SISTEMA TS.....
2.1.	Soggetti autorizzati ad accedere al Sistema TS.....
2.1.1	Modalità di trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati per il tramite del Sistema TS.....
2.2	Misure di sicurezza
2.2.1	Infrastruttura fisica
2.2.2	Registrazione degli utenti e assegnazione degli strumenti di sicurezza.....
2.2.3	Sottoscrizione digitale dei dati.....
2.2.4	Canali di comunicazione.....
2.2.5	Monitoraggio dei servizi.....
2.2.6	Protezione da attacchi informatici
2.2.7	Sistemi e servizi di <i>backup e disaster recovery</i>
2.2.8	Sistema di <i>log analysis</i> degli accessi applicativi
2.2.9	Accesso ai sistemi.....
2.3	Descrizione dei servizi.....
2.3.1	Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento nascita.....
2.3.2	Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento decesso
2.3.3	Servizio di correzione di errori materiali riferiti ai documenti informatici relativi agli eventi nascita e decesso (rettifica).....
2.3.4	Servizio di consultazione e ricerca dei dati
2.3.5	Servizio di ricezione da ANPR della parte B della denuncia delle cause di morte
3	MODALITÀ TECNICHE DI COLLEGAMENTO TRA IL SISTEMA TS E IL SISTEMA ANPR.....
4	SISTEMA ANPR.....
4.1	Descrizione dei servizi del Sistema ANPR per il Sistema TS.....
4.1.1	Servizio di acquisizione dei documenti informatici relativi all'evento nascita
4.1.2	Servizio di acquisizione dei dati relativi all'evento decesso
4.1.3	Servizio di invio al Sistema TS della parte B della denuncia delle cause di morte.....
4.2	Servizi resi dal Sistema ANPR ai Comuni.....



1. FINALITA'

Il presente allegato ha lo scopo di definire le modalità tecniche per l'invio telematico delle informazioni (documenti informatici) relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, da parte delle strutture sanitarie, dei medici, dei medici necroscopi o di altri sanitari delegati, al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS) del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento ai dati:

- a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto.

La trasmissione dei documenti informatici sopra indicati esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea e sono trasmessi da parte della struttura sanitaria, del medico necroscopo o altro delegato sanitario al Sistema Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che li rende disponibili, senza registrarli, salvo per il periodo previsto dall'articolo 4, alla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito Sistema ANPR), per i dati di cui alle precedenti lettere a), b), d), ed e) e per i dati di cui alla lettera c) per quanto riguarda la parte A, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante i servizi descritti nel paragrafo 2 del presente allegato.

Il Sistema ANPR riceve i documenti dal Sistema TS e li rende disponibili ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 recante "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai Comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile". Nella trasmissione dei documenti informatici al Sistema ANPR, il Sistema TS adotta misure conformi al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio con particolare riferimento all'articolo 32.

L'invio dei documenti è "a evento", ossia viene effettuato in tempo reale nel momento in cui l'operatore inserisce i dati dei documenti nel sistema.



I documenti informatici saranno univocamente identificati nell'ambito delle comunicazioni tra Sistema TS e Sistema ANPR attraverso l'associazione a essi di un numero di ricezione associato dal Sistema ANPR e registrato dal Sistema TS. Il Sistema TS registra i numeri di ricezione associati agli eventi nascita e morte relativi allo stesso codice fiscale. La registrazione del numero di ricezione è fondamentale per correlare i documenti relativi allo stesso evento nascita o allo stesso evento morte. La registrazione segue tutte le misure di sicurezza indicate nel paragrafo 2.2.

La comunicazione tra Sistema TS e i Comuni è assicurata dal Sistema ANPR.

In particolare, il Sistema TS garantisce l'inoltro dei dati al Comune inviando i documenti informatici riferiti alle specifiche attestazioni/dichiarazioni al sistema ANPR che li rende disponibili ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC mediante *web application* o tramite *web services*. Nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, il Sistema TS rende immediatamente disponibile tali dati ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale.

2. SISTEMA TS

Di seguito sono indicati i soggetti autorizzati ad accedere ai servizi resi disponibili dal Sistema TS, le modalità di accesso e trattamento dei dati, le modalità di fruizione dei servizi stessi, nonché la tipologia dei servizi erogati.

2.1. Soggetti autorizzati ad accedere al Sistema TS

Per soggetto autorizzato, si intende:

- l'ostetrica o il medico che hanno assistito al parto per la registrazione dell'attestazione di nascita (articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
- il direttore sanitario per la trasmissione dei dati della dichiarazione di nascita (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
- il direttore sanitario per la trasmissione dei dati riferiti agli avvisi di decesso (articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
- il medico necroscopo per la trasmissione dei dati riferiti ai certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- il medico e il medico legale per la trasmissione dei dati riferiti alla denuncia della causa di morte, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.



Le ASL inviano al Sistema TS, anche tramite sistemi regionali o provinciali autorizzati, l'elenco dei suddetti soggetti, i loro ruoli nonché le successive variazioni, secondo le specifiche tecniche che sono pubblicate ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

2.1.1 Modalità di trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati per il tramite del Sistema TS

a) Modalità di fruizione dei servizi

I soggetti autorizzati possono accedere ai servizi erogati dal Sistema TS attraverso servizi cooperativi ovvero attraverso interfaccia *web*. Nel caso di servizi cooperativi, è possibile avvalersi anche di infrastrutture regionali e provinciali autorizzate.

Il Sistema TS assicura la trasmissione telematica dei dati al Sistema ANPR con i servizi descritti nel presente allegato.

b) Accesso ai servizi

Le possibilità di accesso ai servizi da parte dell'operatore sanitario sono riassunte nella seguente tabella, che esplicita gli utenti che possono accedere al Sistema TS attraverso sistemi *software* con interfacce *web* o *web services*, oppure per il tramite di sistemi regionali (SAR).

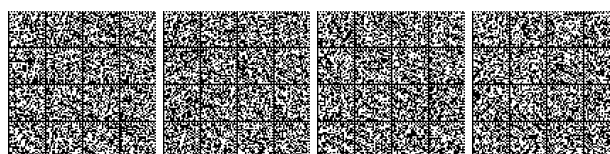


Tabella 1 – Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore autorizzato che accede tramite SAR	Web service tramite SAR	Autenticazione a 2 fattori, TS-CNS, CNS, CIE, SPID almeno L2	L'operatore autorizzato si connette al sistema regionale o provinciale che a sua volta invoca il servizio tramite client applicativo. Il client applicativo regionale o provinciale si autentica al Sistema TS tramite certificato di autenticazione rilasciato dal Sistema TS alle regioni e province autonome. Il codice fiscale dell'operatore viene trasmesso in una asserzione SAML (Security Assertion Markup Language) firmata digitalmente dalla regione o provincia autonoma. Il sistema regionale e provinciale deve garantire i requisiti minimi di sicurezza adottati dal Sistema TS in termini di autenticazione forte, nell'asserzione SAML viene dichiarata la tipologia di autenticazione: 2 fattori, CNS, CIE, SPID, e l'indirizzo IP della postazione dell'operatore (come richiesto dal sistema ANPR).
2	Operatore autorizzato	Web service tramite software gestionale	TS-CNS, CNS, CIE, basic authentication (ID utente e password) con secondo fattore di autenticazione	L'operatore autorizzato invoca il servizio tramite <i>software</i> gestionale. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS. () Le credenziali prevedono un secondo fattore di autenticazione.
3	Operatore autorizzato	Applicazione web	TS-CNS, CNS, SPID almeno L2, CIE, basic authentication (ID utente e password) con secondo fattore di autenticazione	L'operatore autorizzato invoca il servizio tramite interfaccia <i>web</i> . Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS. () Le credenziali prevedono un secondo fattore di autenticazione.

La modalità 1 si rivolge alle regioni e alle province autonome, che saranno autorizzati in qualità di intermediari SAR e che potranno colloquiare con il Sistema TS previa verifica dell'accesso dell'operatore autorizzato. L'operatore autorizzato (utente finale) si autentica con il sistema regionale o provinciale con credenziali e modalità con almeno due fattori, stabilite dalla regione o provincia autonoma; a sua volta la regione e provincia autonoma si autentica e coopera con il Sistema TS attraverso i servizi descritti nel presente allegato.

In particolare, il codice fiscale dell'operatore e l'indirizzo IP della sua postazione sono trasmessi in una asserzione SAML firmata digitalmente dalla regione o provincia autonoma.



La modalità 2 si rivolge al singolo operatore autorizzato che tramite un *software* gestionale sviluppato *ad hoc* si connette al servizio utilizzando la propria TS-CNS, CNS, CIE oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS con un secondo fattore di autenticazione.

La modalità 3 si rivolge al singolo operatore autorizzato che accede a una applicazione *web* resa disponibile sul portale del Sistema TS utilizzando la propria TS-CNS, CNS, CIE, SPID almeno L2, oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS con un secondo fattore di autenticazione.

2.2 Misure di sicurezza

2.2.1 Infrastruttura fisica

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema TS in attuazione di quanto disposto dal presente decreto.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, a esclusione degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.

L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso e uscita di tali persone.

2.2.2 Registrazione degli utenti e assegnazione degli strumenti di sicurezza

È presente una infrastruttura di Identity e Access Management che censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati *client* di autenticazione, delle credenziali di autenticazione e delle risorse autorizzative.

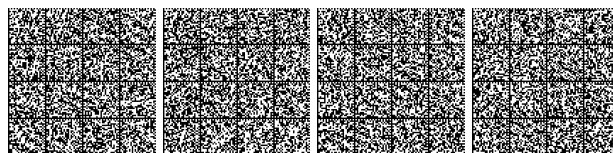
L'autenticazione delle regioni e province autonome verso il sistema avviene attraverso certificato *client* con mutua autenticazione. Il certificato viene emesso con un sistema di crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata.

Il sistema effettua la gestione completa del certificato di autenticazione: assegnazione, riemissione alla scadenza, revoca.

La gestione e la conservazione del certificato *client* sono di esclusiva responsabilità del soggetto cui è stato assegnato.

L'autenticazione degli operatori autorizzati avviene tramite TS-CNS oppure CNS oppure CIE oppure SPID almeno L2 oppure credenziali con secondo fattore di autenticazione nel caso dei *web services*, oppure credenziali con secondo fattore di autenticazione nel caso di applicazione *web*.

La TS-CNS è prodotta e consegnata dal Sistema TS a tutti gli assistiti del SSN. La tessera è dotata di *chip* che contiene il certificato di autenticazione personale. Prima del primo utilizzo come dispositivo di autenticazione, la tessera deve essere attivata presso il *Card Management System* della regione o provincia autonoma di riferimento.



Per l'autenticazione è possibile anche utilizzare una CNS distribuita dai sistemi regionali o provinciali.

L'assegnazione delle credenziali agli utenti del Sistema TS è effettuata dagli Amministratori di sicurezza presenti in ciascuna ASL. La registrazione degli operatori autorizzati si effettua presso la ASL di riferimento che consegna le credenziali e la prima parte del *pincode*. La seconda parte del *pincode* si ottiene direttamente sul portale del Sistema TS dopo la prima autenticazione. Le modalità di acquisizione e utilizzo del secondo fattore di autenticazione sono pubblicate sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.

La gestione dei profili di autorizzazione è effettuata sempre dagli amministratori di sicurezza delle ASL. A tutti gli operatori autorizzati che devono essere autorizzati viene assegnata l'autorizzazione all'accesso ad una funzionalità, creata e dedicata appositamente al servizio descritto dal presente decreto.

Gli amministratori di sicurezza si autenticano con credenziali e OTP.

La gestione degli amministratori di sicurezza delle ASL è effettuata dall'Amministratore centrale della sicurezza. L'Amministratore centrale della sicurezza è nominato tra gli incaricati del trattamento.

2.2.3 Sottoscrizione digitale dei dati

Sottoscrizione da parte degli operatori autorizzati

La sottoscrizione dei documenti informatici, per assicurare l'autenticità e il non ripudio degli stessi è effettuata ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del presente decreto. In particolare, i documenti informatici sono firmati dal Sistema TS digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del CAD.

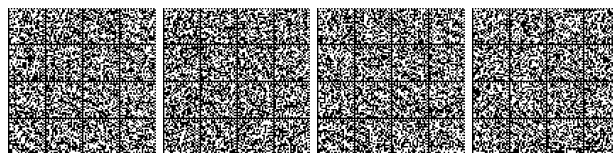
La sottoscrizione dei documenti informatici trasmessi dagli operatori autorizzati, per assicurare l'autenticità e il non ripudio degli stessi, è garantita dal Sistema TS il quale crea un accoppiamento immutabile tra l'ID del soggetto che trasmette i dati e i dati stessi, assicurando la sicurezza, e l'immodificabilità dei dati.

Il pacchetto di dati che così compone il documento informatico è firmato dal Sistema TS poiché è la piattaforma che garantisce l'identificazione certa e univoca del soggetto. Il Sistema TS a partire dal documento informatico crea il relativo PDF o JSON o altro formato interoperabile, lo firma e lo trasmette ad ANPR unitamente al documento informatico.

L'operazione di firma viene messa a disposizione dal Sistema TS all'interno dei propri servizi offerti tramite interfaccia *web* o tramite SAR.

Sottoscrizione da parte del dichiarante

La sottoscrizione è prevista con riferimento ai dati che compongono il documento informatico della dichiarazione di nascita ed è garantita dal Sistema TS ai sensi dell'articolo 20 del CAD. In particolare, il Sistema TS rende disponibile al dichiarante un servizio (fornito tramite applicazione *web* e/o APP) al quale si accede mediante SPID o TS-CNS che presenta i dati della dichiarazione di nascita da sottoscrivere; il dichiarante presa visione dei dati procede a sottoscriverli digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del CAD.



Anche per questo caso l'autenticità e il non ripudio dei dati è garantita dal Sistema TS il quale crea un accoppiamento immutabile tra l'ID del soggetto che sottoscrive i dati e i dati stessi, assicurando la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità degli stessi e, in maniera manifesta e inequivoca, la riconducibilità al soggetto che ha trasmesso i dati.

L'operazione di firma viene messa a disposizione dal Sistema TS all'interno dei propri servizi offerti tramite interfaccia *web* o tramite SAR.

2.2.4 Canali di comunicazione

Le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura su rete SPC (solo per le regioni e province autonome) ovvero tramite Internet, mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5).

2.2.5 Monitoraggio dei servizi

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di uno specifico sistema di reportistica. Il sistema offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di documenti inviati. L'aggregazione può essere fatta per regione e provincia autonoma o per ASL di invio, e anche per destinatario. La finalità è di fornire il monitoraggio dell'andamento del progetto.

2.2.6 Protezione da attacchi informatici

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.

- a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei *software* di sistema, *hardening* delle macchine.
- b) Adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion Prevention System*) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.
- c) Esecuzione di WAPT (*Web Application Penetration Test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.
- d) Adozione del *captcha* sulle applicazioni *web* e di sistemi di *rate-limit* sui *web services* che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

2.2.7 Sistemi e servizi di *backup* e *disaster recovery*

Sono previsti sistemi di *backup* e *disaster recovery* per i log di accesso applicativo per i dati.

È previsto il *backup* dei sistemi, ed è previsto il *disaster recovery* dei dati.



2.2.8 Sistema di *log analysis* degli accessi applicativi

È previsto un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (*alert*), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.

I file di *log* registrano, per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati, le informazioni indicate nel paragrafo 2.1.1. I file di *log* presentano le caratteristiche di integrità e inalterabilità, e sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di *log analysis*, vengono generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione. Nel caso di utente che accede tramite SAR (punto 1 della Tabella 1): identificativo della regione o provincia autonoma che si autentica, codice fiscale dell'operatore autorizzato, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito della transazione, identificativo della transazione, modalità di autenticazione, ruolo dell'utente, indirizzo IP. Nel caso di utente che accede tramite credenziali rilasciate dal Sistema TS (punti 2 e 3 della Tabella 1): codice fiscale dell'operatore sanitario, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito della transazione, identificativo della transazione, modalità di autenticazione, ruolo dell'utente, indirizzo IP.

I *log* degli accessi così descritti sono conservati per dodici mesi. I dati ai fini statistici sono conservati in maniera aggregata.

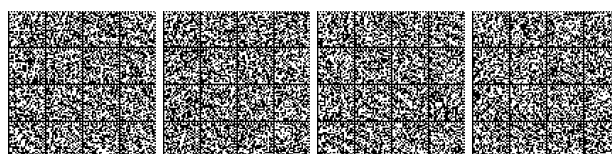
2.2.9 Accesso ai sistemi

L'infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come base dati, *server web* e infrastrutture a supporto del servizio.

L'accesso alla base dati avviene tramite utenze nominali o riconducibili a una persona fisica (escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di *login*, *logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (*IP client*), tipo di operazione eseguita sui dati (a esclusione delle risposte alle *query*).

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al *software* di base e ai sistemi complessi (anche da parte degli amministratori di sistema), il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di *login*, *logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (*IP client*).

I *log* prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.



I *log* di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità.

I *log* relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul *software* di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.

2.3 Descrizione dei servizi

I servizi erogati dal Sistema TS per la predisposizione e l'invio telematico dei documenti informatici individuati al capitolo 1 del presente allegato da parte dei soggetti autorizzati, sono i seguenti:

- servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento nascita;
- servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento decesso;
- servizio di interrogazione e di ricerca dei documenti informatici relativi agli eventi di nascita e di decesso registrati per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni dal Sistema TS. Tali dati saranno registrati nel Sistema TS per un periodo di tempo non superiore a un mese;
- servizio di rettifica dei documenti informatici relativi agli eventi nascita e decesso.

Di seguito si riporta la descrizione di ciascun servizio, nonché le relative strutture dati.

I dettagli operativi sono contenuti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Al momento dell'invio, i dati di ciascun evento sono sottoposti ai controlli di competenza del Sistema TS, indicati nelle specifiche tecniche suindicate.

In caso di esito positivo dei suddetti controlli, il Sistema TS invia i dati al Sistema ANPR, che esegue i controlli di competenza.

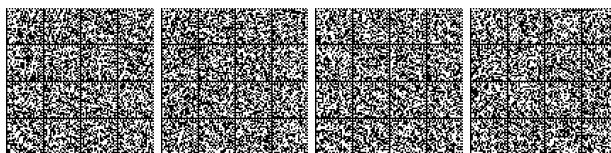
2.3.1 Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento nascita

Il servizio consente di trasmettere i dati relativi all'attestazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre, n. 396 e i dati relativi alla dichiarazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica novembre, n. 396, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto, con le modalità di seguito indicate.

a) Documento informatico attestazione di nascita

Il soggetto autorizzato di cui al paragrafo 2.1:

- provvede all'inserimento dei dati che compongono il documento informatico dell'attestazione di nascita. Il Sistema TS a partire dal documento informatico crea il relativo PDF o JSON o altro formato interoperabile, lo firma e lo trasmette ad ANPR unitamente al documento informatico;
- in caso di corretta trasmissione dei dati riceve, tramite il Sistema TS, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dei dati dal Sistema ANPR, da utilizzare per la trasmissione dei



dati riferiti alla dichiarazione di nascita e nel promemoria rilasciato all'interessato di cui all'articolo 3, comma 4. Il Sistema TS memorizza questo dato;

- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato dell'attestato di nascita ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, al fine di consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica.

Sono tracciati i *log* applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;

- il Sistema ANPR
 - i. rende il documento rintracciabile mediante l'identificativo indicato nel promemoria di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto;
 - ii. rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

b) Documento informatico dichiarazione di nascita

Il soggetto autorizzato di cui al paragrafo 2.1:

- recupera dal Sistema TS, che memorizza i dati per un periodo limitato di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, i dati che compongono il documento informatico dell'attestazione di nascita mediante il numero di ricezione assegnato dal Sistema ANPR, inseriti e trasmessi al punto precedente e provvede all'inserimento dei dati riferiti alla dichiarazione di nascita e li invia, tramite il Sistema TS, al Sistema ANPR; nell'invio dei dati della dichiarazione deve essere fornito il numero di ricezione assegnato alla ricezione dei dati dell'evento dell'attestazione di nascita per permetterne i dovuti collegamenti. Prima della sottoscrizione il soggetto autorizzato legge la dichiarazione di nascita al dichiarante;
- in caso di corretta trasmissione dei dati riceve, tramite il Sistema TS, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dal Sistema ANPR e che coincide con quello assegnato all'atto della ricezione dell'attestazione di nascita. Il Sistema TS memorizza questo dato;



- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato della dichiarazione di nascita, ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni, e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese per consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica.
Sono tracciati i *log* applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;
- il Sistema ANPR
 - i. rende il documento rintracciabile mediante l'identificativo indicato nel promemoria di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto;
 - ii. rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

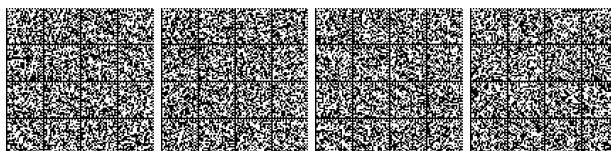
Struttura dei messaggi relativi all'evento nascita.

Ciascun messaggio si compone di:

- dati generali, comuni ad attestazioni e dichiarazioni di nascita;
- dati specifici delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita.

i. Dati generali

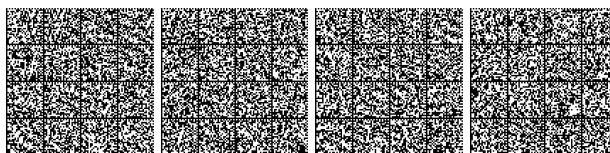
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati generali				
Codice Fiscale	Codice fiscale del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Cognome	Cognome del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Nome	Nome del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Codice Regione	Codice Regione del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Codice ASL	Codice Asl o Azienda ospedaliera del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Codice Struttura	Codice struttura pubblica o privata accreditata secondo lo standard del Ministero della salute	<u>Elemento Facoltativo</u>	Sistema TS	
Ruolo	Ruolo del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Ostetrica; Direttore Sanitario;



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati generali				
				Medico che ha assistito al parto.
Identificativo della struttura	Codice fiscale o altro identificativo della struttura sanitaria	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Denominazione	Denominazione della struttura sanitaria	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Tipo documento		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica il tipo di documento a cui si riferiscono i dati che si inviano (attestazione di nascita, dichiarazione di nascita, rettifica di un'attestazione di nascita in precedenza inviata ecc.)
Luogo del parto		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica il luogo dove è avvenuto il parto
Provincia e Comune di nascita	Comune nel quale è avvenuta la nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Provincia e Comune che formerà l'atto di nascita	Comune cui è indirizzato il documento	<u>Elemento obbligatorio</u>	Dichiarante o genitori o persona delegata	Comune ove è avvenuto il parto o comune di residenza dei genitori. Obbligatorio per dichiarazione di nascita
Numero di ricezione	Numero di registrazione assegnato alla ricezione da ANPR	<u>Elemento obbligatorio per la trasmissione della dichiarazione di nascita</u> o in caso di richiesta servizi di rettifica/interrogazione	Soggetto autorizzato	Utilizzato per collegare tra loro i diversi documenti
Data di emissione	Data e ora di emissione del documento informatico	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	Utile per conoscere la data di emissione del documento in caso di ricerca del documento stesso

ii. Dati specifici relativi all'attestazione di nascita

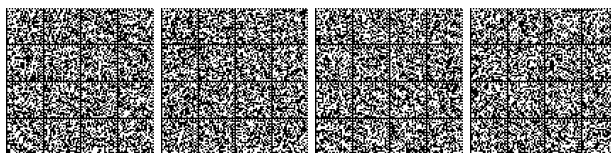
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati attestazione				
Flag puerpera	Flag puerpera solo se nominata	<u>Elemento facoltativo</u>	Genitore	



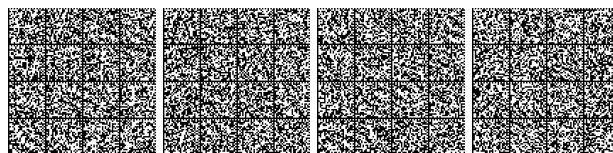
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati attestazione				
Codice Fiscale della puerpera	Codice fiscale	<u>Elemento facoltativo</u>	Genitore	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Cognome della puerpera	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Genitore	
Nome della puerpera	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Genitore	
Data Nascita della puerpera	Data di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Genitore	
Comune di nascita della puerpera	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Genitore	
Cittadinanza della puerpera	Cittadinanza	Elemento obbligatorio	Genitore	
Residenza della puerpera	Indirizzo, comune e provincia di residenza della puerpera (stato estero se la puerpera risiede all'estero)	<u>Elemento obbligatorio</u>	Genitore	va considerato un valore Ignorasi/Sconosciuta"
Stato civile	Stato civile della puerpera	<u>Elemento obbligatorio</u>	Genitore	
Genere Parto		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica se il parto è semplice o plurimo
Numero di maschi		<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto autorizzato	Da compilare solo in caso di parto plurimo
Numero di femmine		<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto autorizzato	Da compilare solo in caso di parto plurimo
Dati relativi al bambino/a				Questo gruppo di dati si ripete per ogni bambino nato nel parto
Ordine di nascita	È un progressivo di nascita nel parto	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	In caso di parto non plurimo vale sempre 1
Data di nascita		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Ora nascita		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Sesso		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Vitalità		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica se il bambino è: • vivente al momento della redazione dell'attestazione; • nato morto

iii. Dati specifici relativi alla dichiarazione di nascita

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dichiarazione di nascita				
Dati del dichiarante				La sezione è da compilare solo se il dichiarante è



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
				diverso da padre/madre
Codice Fiscale	Codice fiscale	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Cognome	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Data Nascita	Data di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Sesso		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Provincia e Comune di nascita	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Residenza	Indirizzo, comune e provincia di residenza del dichiarante (stato estero se risiede all'estero)	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Qualità del dichiarante		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	Ostetrica/o; Medico che ha assistito al parto; Direttore sanitario; Padre; Madre; Procuratore speciale; Altra persona che ha assistito al parto
Dati della madre nel rispetto dell'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che tutela la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita				I dati sono da indicare solo se il bambino è riconosciuto dalla madre
Codice Fiscale della madre	Codice fiscale	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	I dati coincidono con quelli presenti nell'attestazione
Cognome della madre	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome della madre	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Data Nascita della madre	Data di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Sesso della madre	Vale F	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Provincia e Comune di nascita della madre	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Cittadinanza della madre	Cittadinanza	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Residenza della madre	Indirizzo, comune e provincia di residenza della madre (stato estero se la madre risiede all'estero)	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Stato civile	Stato civile della madre	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Dati del padre				I dati sono da indicare solo se il bambino è riconosciuto dal padre
Dati del padre				
Codice Fiscale del padre	Codice fiscale	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Cognome del padre	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome del padre	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Data Nascita del padre	Data di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Sesso del padre	Vale M	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Comune e provincia di nascita del padre	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Cittadinanza del padre	Cittadinanza	<u>Elemento obbligatorio o</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Residenza del padre	Indirizzo, comune e provincia di residenza (stato estero se risiede all'estero)	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Stato civile	Stato civile del padre	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Dati del bambino/a				I dati di questa sezione si ripetono per il numero di bambini nati nello stesso parto



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Ordine di nascita	E' un progressivo di nascita nel parto	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Cognome del bambino/a	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome del bambino/a	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	
Filiazione		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	Indica se il bambino è nato entro o fuori del matrimonio
Data Nascita	Data di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Ora nascita	Ora di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Sesso	Sesso (M/F)	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Residenza	Provincia e comune di residenza del bambino	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto che rende la dichiarazione	

2.3.2 Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento decesso

Il servizio consente di trasmettere i dati riferiti all'avviso di decesso previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; i dati riferiti al certificato necroscopico previsto dall'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e i dati riferiti alla denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con le modalità di seguito indicate.

a) Documento informatico avviso di decesso

Il soggetto autorizzato:

- provvede all'inserimento dei dati che compongono il documento. Il Sistema TS a partire dal documento informatico crea il relativo PDF o JSON o altro formato interoperabile, lo firma e lo trasmette ad ANPR unitamente al documento informatico;
- riceve, tramite il Sistema TS, in caso di corretta trasmissione dei dati, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dal Sistema ANPR e che dovrà essere utilizzato per collegare le ulteriori trasmissioni di dati collegate allo stesso evento;
- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato dell'avviso di decesso, ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, per consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica. Sono tracciati i log applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;



- il Sistema ANPR rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

b) Documento informatico certificato necroscopico

Il soggetto autorizzato:

- recupera i dati, memorizzati in via temporanea dal Sistema TS, che compongono il documento informatico dell'avviso di decesso (numero di ricezione assegnato alla ricezione) inseriti e trasmessi al punto precedente e provvede all'inserimento dei dati che compongono il documento informatico del certificato necroscopico e li invia, tramite il Sistema TS, al Sistema ANPR; nell'invio del certificato deve essere fornito il numero di ricezione per permetterne i dovuti collegamenti;
- riceve, tramite il Sistema TS, in caso di corretta trasmissione dei dati, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dal Sistema ANPR che collega tutte le trasmissioni di dati relative allo stesso evento;
- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato del certificato necroscopico, ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, per consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica.

Sono tracciati i log applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;

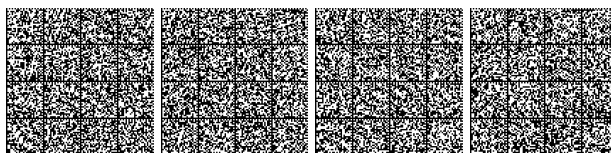
- il Sistema ANPR rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

c) Documento informatico denuncia delle cause di morte

Il servizio è descritto nell'Allegato 2 del presente decreto.

Il Sistema TS non costituisce nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato della denuncia delle cause di morte, salvo per il periodo previsto dall'articolo 4. Sono tracciati unicamente i log applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8.

d) Struttura dei messaggi relativi all'evento decesso



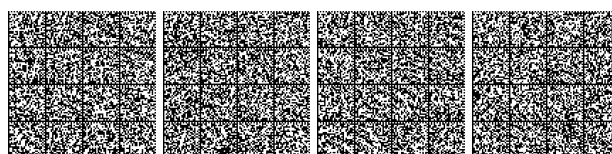
Ciascun messaggio si compone di:

- dati generali, comuni ad avviso di decesso e certificato necroscopico
- dati specifici riferiti all'avviso di decesso e al certificato necroscopico

I messaggi relativi alla denuncia delle cause di morte sono descritti nell'Allegato 2 del presente decreto.

i. Dati generali

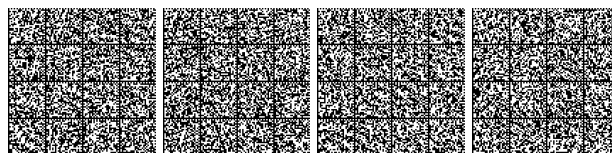
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati generali				
Codice Fiscale	Codice fiscale del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Cognome del medico	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Nome del medico	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Codice Regione	Codice Regione del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Codice ASL	Codice Asl o Azienda di decesso del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	
Codice Struttura	Codice struttura pubblica o privata accreditata secondo lo standard del Ministero della salute	<u>Elemento Facoltativo</u>	Sistema TS	
Ruolo	Ruolo del soggetto autorizzato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Codice identificativo della struttura	Codice fiscale o altro identificativo della struttura sanitaria	<u>Elemento Facoltativo</u>	Sistema TS	Solo se il decesso avviene in una struttura
Denominazione	Denominazione della struttura sanitaria	<u>Elemento Facoltativo</u>	Sistema TS	
Luogo del decesso		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica se il decesso è avvenuto nell'abitazione, in un istituto di cura pubblico/privato ecc.
Descrizione del luogo del decesso		<u>Elemento Facoltativo</u>	Soggetto autorizzato	Da indicare se luogo del decesso=altro
Provincia e Comune di decesso	Comune nel quale è avvenuto il decesso	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Tipo documento		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica se si tratta di avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte, ecc.
Numero di Ricezione	identificativo univoco assegnato alla ricezione da ANPR	<u>Elemento obbligatorio per</u>	Soggetto autorizzato	Deve essere utilizzato per



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati generali				
		<u>le trasmissioni di dati successive alla prima</u>		collegare tra loro i diversi documenti collegati allo stesso evento
Data di emissione	Data e ora di emissione del documento informatico	<u>Elemento obbligatorio</u>	Sistema TS	Utile per conoscere la data di emissione del documento in caso di ricerca del documento stesso

ii. **Dati specifici dell'avviso di decesso**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
Codice Fiscale del defunto	Codice fiscale	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Codice fiscale non assegnato dall'Anagrafe Tributaria	Dichiarazione sul codice fiscale del defunto	<u>deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa</u>	Soggetto autorizzato	Valorizzare in alternativa al codice fiscale del defunto, vale come dichiarazione del soggetto autorizzato
Cognome del defunto	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Nome del defunto	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Data di nascita del defunto		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Provincia e Comune di nascita del defunto	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Residenza del defunto	Indirizzo, comune e provincia di residenza del defunto (stato estero se il defunto risiedeva all'estero)	<u>Elemento facoltativo</u>	Parente del defunto o persona informata del decesso	Potrebbe essere un'informazione assente se il soggetto non è in ANPR o in casi limite.
Sesso del defunto		<u>Elemento facoltativo</u>		
Stato civile del defunto		<u>Elemento facoltativo</u>	Parente del defunto o persona	



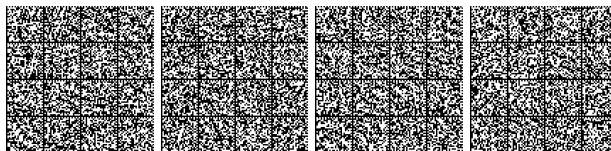
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
			informata del decesso	
Cittadinanza del defunto				
Cittadinanza del defunto non disponibile	Dichiarazione sulla cittadinanza del defunto	<u>Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa</u>	Parente del defunto o persona informata del decesso	Valorizzare in alternativa alla cittadinanza del defunto, vale come dichiarazione del parente del defunto o persona informata del decesso
Data del decesso		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Ora del decesso		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	

iii. **Dati specifici del certificato necroscopico**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
Codice Fiscale del defunto	Codice fiscale	<u>Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa</u>	Soggetto autorizzato	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Codice fiscale non assegnato dall'Anagrafe Tributaria	Dichiarazione sul codice fiscale del defunto	<u>Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa</u>	Soggetto autorizzato	Valorizzare in alternativa al codice fiscale del defunto, vale come dichiarazione del soggetto autorizzato
Cognome del defunto	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Nome del defunto	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Data Nascita del defunto	Data di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Sesso del defunto	Sesso (M/F)	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Stato civile del defunto		<u>Elemento facoltativo</u>		
Provincia e Comune di	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
nascita del defunto				indicato il codice fiscale
Residenza del defunto		<u>Elemento facoltativo</u>	Parente del defunto o persona informata del decesso	Da considerare il valore “Sconosciuto” o “Inesistente”
Cittadinanza del defunto				
Cittadinanza del defunto non disponibile	Dichiarazione sulla cittadinanza del defunto	<u>Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa</u>	Parente del defunto o persona informata del decesso	Valorizzare in alternativa alla cittadinanza del defunto, vale come dichiarazione del parente del defunto o persona informata del decesso
Data della visita necroscopica		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Ora della visita necroscopica		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Luogo della visita necroscopica		<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto autorizzato	Da indicare soltanto se diverso dal luogo del decesso
Data del decesso		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Ora del decesso		<u>Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa</u>	Soggetto autorizzato	
Impossibile stimare l'ora del decesso	Dichiarazione sull'ora del decesso	<u>Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa</u>	Soggetto autorizzato	Valorizzare in alternativa all'ora del decesso, vale come dichiarazione del soggetto autorizzato
Luogo del decesso		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica se il decesso è avvenuto nell'abitazione, in un istituto di cura pubblico/privato ecc.
Modalità di rilievo dei fenomeni cadaverici		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	
Termine di sepoltura		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Termine espresso in ore entro il quale si deve procedere alla sepoltura
Dichiarazione del medico necroscopo		<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato	Indica se esistono o meno sospetti di morte dovuta a reato o fenomeni di morte violenta o se la morte è dovuta o meno a malattie infettive/diffusive



2.3.3 Servizio di correzione di errori materiali riferiti ai documenti informatici relativi agli eventi nascita e decesso (rettifica)

a) Correzione in presenza di errori materiali

In presenza di errori materiali, il servizio consente all'operatore sanitario di correggere i dati relativi agli eventi nascita e agli eventi decesso entro ventiquattro ore dall'invio, a eccezione dei dati riferiti alla denuncia della causa di morte che possono essere rettificati entro tre giorni.

A tal fine, il soggetto autorizzato:

- recupera il documento informatico, memorizzato temporaneamente dal Sistema TS, inviato in precedenza inserendo il numero di ricezione rilasciato da ANPR nello specifico servizio di consultazione, descritto nel paragrafo 2.3.4;
- corregge le informazioni e invia tutti i dati compresi quelli corretti, in modo da formare un nuovo documento informatico che andrà a sostituire quello con i dati errati precedentemente inviato. L'invio viene effettuato al Sistema ANPR tramite il Sistema TS, che conferma l'avvenuta ricezione con uno specifico messaggio di risposta;
- il Sistema ANPR rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza.

Il Sistema TS restituisce un messaggio di errore qualora:

- rilevi una correzione concernente dati non modificabili;
- il numero di ricezione assegnato alla ricezione indicato non corrisponda ai dati che si intende correggere.

Ulteriori dettagli operativi sono contenuti nelle specifiche tecniche.

Nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

2.3.4 Servizio di consultazione e ricerca dei dati

Il servizio consente al soggetto autorizzato di recuperare il documento informatico precedentemente trasmesso inserendo il numero di ricezione rilasciato da ANPR.

Il servizio consente di:

- ricercare un documento già trasmesso per verifica o correzione tramite il numero di ricezione
- individuare il numero di ricezione del documento precedentemente inviato relativo all'evento in trattamento per poter effettuare il collegamento, tramite l'utilizzo dei dati anagrafici



I dati anagrafici presenti nella struttura del tracciato di ricerca sono quindi da riferirsi al soggetto principale a cui il documento si riferisce:

- la puerpera in caso di attestazione di nascita
- il bambino in caso di dichiarazione di nascita
- il deceduto in tutti i casi di documenti relativi al decesso

La struttura dati da utilizzare è la seguente:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Numero di Ricezione	identificativo univoco assegnato da ANPR alla ricezione dei dati inviati dal sistema TS	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto autorizzato
Tipo documento	Tipologia documento da ricercare	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato
Intervallo	Contiene l'intervallo temporale (di invio o nel quale si è verificato l'evento) al quale limitare la ricerca; l'intervallo è fissato in 3 giorni per le denunce di causa di morte e 24 ore per i restanti documenti relativi agli eventi di nascita e morte	<u>Elemento obbligatorio</u>	Soggetto autorizzato
Codice fiscale	Codice fiscale	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto autorizzato
Cognome	Cognome	<u>Elemento facoltativo (obbligatorio se non viene indicato il codice fiscale)</u>	Soggetto autorizzato
Nome	Nome	<u>Elemento facoltativo (obbligatorio se non viene indicato il codice fiscale)</u>	Soggetto autorizzato
Data di nascita	Data di nascita	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto autorizzato
Sesso	Sesso	<u>Elemento facoltativo</u>	Soggetto autorizzato

In caso di esito positivo, il Sistema TS restituisce le seguenti informazioni:

Nome campo	Descrizione
Numero di Ricezione	identificativo univoco assegnato da ANPR alla ricezione dei dati inviati dal sistema TS
Dati del documento	Dati specifici del documento ricercato
Tipo documento	Indica se si tratta di attestazione di nascita, dichiarazione di nascita, avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte
Comune	Comune nel quale si è verificato l'evento
Data dell'evento	Data dell'evento
Data di invio	Data nella quale il documento è stato trasmesso ad ANPR



2.3.5 Servizio di ricezione da ANPR della parte B della denuncia delle cause di morte

In riferimento all'articolo 7 comma 5 del presente decreto, il servizio consente la ricezione da ANPR della parte B della denuncia delle cause di morte.

I tracciati del servizio sono riportati nell'Allegato 2 del presente decreto ai paragrafi 2.1 e 2.2.

3 Modalità tecniche di collegamento tra il Sistema TS e il Sistema ANPR

Il Sistema ANPR invia e riceve le comunicazioni dal Sistema TS su rete di comunicazione SPC, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Secondo quanto previsto nell'Allegato C, paragrafo 2.2 del DPCM 194/2014, il Sistema TS trasmette al Sistema ANPR oltre all'identificativo dell'ente, l'identificativo del soggetto autorizzato e l'indirizzo IP della postazione che trasmette.

Il Sistema TS viene identificato tramite apposito certificato di mutua autenticazione.

4 Sistema ANPR

Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi descritti nel presente paragrafo sono pubblicate nel sito *WEB* di ANPR.

4.1 Descrizione dei servizi del Sistema ANPR per il Sistema TS

4.1.1 Servizio di acquisizione dei documenti informatici relativi all'evento nascita

Il servizio consente al Sistema ANPR di acquisire il documento informatico attestazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre, n. 396 e il documento informatico dichiarazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre, n. 396, trasmessi dal Sistema TS con le modalità di seguito indicate.

a) Acquisizione documento informatico attestazione di nascita

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per la trasmissione del documento informatico attestazione di nascita.

Il Sistema ANPR acquisisce il documento informatico e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione da utilizzare per la trasmissione del documento informatico dichiarazione di nascita.

b) Acquisizione documento informatico dichiarazione di nascita

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per la trasmissione del documento informatico dichiarazione di nascita unitamente al numero di ricezione assegnato alla ricezione del documento informatico attestazione di nascita dal Sistema ANPR.

Il Sistema ANPR acquisisce il documento informatico e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione. In caso



di parto plurimo la dichiarazione trasmessa dal Sistema TS contiene una lista di soggetti.

c) Struttura dei messaggi relativi all'evento nascita

Per le strutture dei dati generali, comuni ad attestazioni e dichiarazioni di nascita e dei dati specifici delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita si rimanda al paragrafo 2.3.1, lettera c.

4.1.2 Servizio di acquisizione dei dati relativi all'evento decesso

Il servizio consente di acquisire dal Sistema TS il documento informatico avviso di decesso previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il documento informatico certificato necroscopico previsto dall'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e il documento informatico denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con le modalità di seguito indicate.

a) Acquisizione documento informatico avviso di decesso

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per la trasmissione del documento informatico avviso di decesso. Il Sistema ANPR acquisisce le informazioni e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione da utilizzare per la trasmissione dei documenti informatici certificato necroscopico e denuncia delle cause di morte.

b) Acquisizione documento informatico certificato necroscopico

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per l'acquisizione del documento informatico certificato necroscopico unitamente al numero di ricezione assegnato all'evento di decesso dal Sistema ANPR.

Il Sistema ANPR acquisisce le informazioni e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione che collega tutte le trasmissioni di dati relative allo stesso evento.

c) Acquisizione documento informatico denuncia delle cause di morte

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per l'acquisizione del documento informatico denuncia delle cause di morte unitamente al numero di ricezione assegnato all'evento di decesso dal Sistema ANPR.

Il Sistema ANPR acquisisce le informazioni e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione che collega tutte le trasmissioni di dati relative allo stesso evento.

d) Struttura dei messaggi relativi all'evento decesso

Per le strutture dei dati generali, comuni all'avviso di decesso, al certificato necroscopico e alla denuncia delle cause di morte e per i dati specifici delle tre tipologie differenti si rimanda al paragrafo 2.3.2, lettera d.



4.1.3 Servizio di invio al Sistema TS della parte B della denuncia delle cause di morte

In riferimento all'articolo 7 comma 5 del presente decreto, il servizio consente l'invio al sistema TS, da parte del Sistema ANPR, della parte B della denuncia delle cause di morte unitamente al numero di ricezione precedentemente assegnato all'evento decesso. I dati previsti dal tracciato sono acquisiti tramite i servizi che il Sistema ANPR rende disponibili ai Comuni (paragrafo 4.2).

I tracciati del servizio sono riportati nell'Allegato 2 del presente decreto ai paragrafi 2.1 e 2.2.

4.2 Servizi resi dal Sistema ANPR ai Comuni

Il Sistema ANPR riceve i documenti dal sistema TS e li rende disponibili ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 recante "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile".

